

N. 150

DECRETO ESECUTIVO

**COSTITUZIONE DI UNA O PIÙ STRUTTURE CORREZIONALI NELL'AMBITO DEL
DIPARTIMENTO PER LA SUPERVISIONE DELLE CASE DI CORREZIONE E LE COMUNITÀ,
DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA GIOVENTÙ**

PREMESSO che New York resta uno dei due soli Stati che, per legge, persegue automaticamente per qualsiasi reato tutti i sedicenni e i diciassetenni con l'azione processuale prevista dal sistema giudiziario penale degli adulti;

PREMESSO che circa cento (100) giovani sono detenuti in strutture carcerarie per adulti dello Stato di New York e circa cinquecentocinquanta (550) giovani sono attualmente ristretti in prigioni locali; I giovani di colore risultano sproporzionalmente rappresentati e costituiscono l'ottantadue (82) % dei soggetti condannati a tale forma di detenzione destinata agli adulti;

PREMESSO che è una nozione consolidata che la detenzione di giovani in carceri per adulti determina notevoli effetti negativi su tale popolazione, tra cui - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - tassi più elevati di suicidio e recidività. Dalle ricerche emerge che i giovani soggetti allo stesso trattamento degli come adulti hanno una probabilità percentuale superiore del ventisei (26) % di rientro in carcere rispetto ai giovani trattati come minori;

PREMESSO che, nonostante sforzi inflessibili compiuti per giungere all'approvazione della normativa Raise the Age sull'elevazione dell'età (la quale, tra l'altro, avrebbe consentito ai reclusi giovani di ricevere servizi e disporre di un'opportunità per affrontare le conseguenze associate alla condanna), l'Assemblea legislativa non è riuscita a raggiungere un accordo, per cui si è determinata la necessità che io proceda con una misura provvisoria, nelle more dell'approvazione di un disegno di legge che preveda l'innalzamento dell'età della responsabilità penale, oppure intraprenda le riforme essenziali descritte dalla Commissione sui giovani, la sicurezza pubblica e la giustizia e dalla mia proposta di legge;

PREMESSO che, nell'interesse di una migliore sicurezza pubblica e giustizia, lo Stato di New York si impegna a introdurre politiche che promuovano esiti migliori in relazione ai giovani sottoposti a giudizio e a intraprendere misure per allontanare dalle carceri i giovani ivi presenti ed evitare l'ingresso di coloro che saranno condannati ai sensi della legge vigente nelle carceri per adulti, nonché a fornire i programmi e i servizi necessari per favorire la riduzione dei tassi di recidività dei giovani;

PREMESSO che, ai sensi della sezione 112 della Legge sulle misure di correzione, il Commissario del Dipartimento per la supervisione delle case di correzione e le comunità (DOCCS - Department of

Corrections and Community Supervision) dello Stato di New York è autorizzato a gestire, mantenere in funzione e controllare le strutture correzionali dello Stato, i reclusi ivi ristretti e tutte le questioni correlate alla gestione, alla disciplina, alle operazioni di polizia, ai contratti e alle questioni finanziarie relative;

PREMESSO che, ai sensi della suddivisione 2 della sezione 70 della Legge sulle misure di correzione, il DOCCS ha facoltà di costituire o mantenere qualsiasi tipo di istituto o programma di trattamento che non sia in conflitto con altre disposizioni di legge;

PREMESSO che, ai sensi della suddivisione 3 della sezione 70 della Legge sulle misure di correzione, il Commissario del DOCCS ha facoltà di costituire e mantenere nuove strutture correzionali, in base alle esigenze del Dipartimento;

PREMESSO che, ai sensi della suddivisione 8 della sezione 70 della Legge sulle misure di correzione, il Commissario del DOCCS è autorizzato a stipulare contratti, nella misura opportuna conseguente, con qualsiasi università, agenzia sociale o persona fisica qualificata a prestare servizi professionali in ogni struttura correzionale;

PREMESSO che, ai sensi della sezione 501 della Legge esecutiva, l'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (OCFS - Office of Children and Family Services) dello Stato di New York è autorizzato dalla legge a costituire, gestire e mantenere, oppure affidare la gestione e il mantenimento di programmi per migliorare il benessere morale, fisico, mentale e sociale dei giovani di questo Stato;

PREMESSO che una funzione fondamentale dell'OCFS consiste nel fornire programmi e servizi di trattamento ai giovani in condizioni difficili e, in particolare, ai minori autori di reati della fascia di età tra 16 e 17 anni;

PREMESSO che il DOCCS, in collaborazione con l'OCFS, l'Ufficio per la salute mentale (OMH - Office Mental Health), e l'Ufficio dei servizi generali (OGS - Office of General Services) hanno ricevuto l'ordine di redigere un piano per allontanare i sedicenni e i diciassetenni dalle prigioni per adulti, trasferendoli in una struttura dotata dell'indispensabile sostegno di programmi e organico. Le agenzie hanno predisposto un piano che identifica la struttura da esaminare, il lavoro necessario e le tempistiche occorrenti per consentire che la struttura sia pronta ad accogliere ragazze sedicenni e diciassetenni, nonché la stessa fascia d'età di sesso maschile rientrante nei criteri di sicurezza compresi tra medi e minimi, si provveda alle necessità di programmazione, organico e servizi relative alla struttura; considerato che ora le agenzie sono ora pronte ad avviare l'attuazione del piano;

PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino, quale misura provvisoria - nelle more dell'approvazione della normativa Raise the Age sull'elevazione dell'età e le necessarie riforme legate alla normativa - che il piano sia attuato nelle forme descritte di seguito.

1. Il Commissario del DOCCS ha identificato una struttura idonea allo scopo di accogliere in stato di reclusione ragazze, nonché ragazzi rientranti nei criteri di sicurezza medi e minimi, in modo separato rispetto ai detenuti adulti che hanno compiuto almeno 18 anni. Il trasferimento dei giovani si svolgerà in fasi, per consentire la riconversione della struttura; gli spostamenti inizieranno ad agosto 2016;

2. La struttura sarà gestita dal DOCCS, mentre i programmi e i servizi saranno forniti di concerto e con il supporto formativo dell'OCFS. Nella struttura dovrà anche essere presente personale appositamente formato per occuparsi di giovani;
3. Il Commissario dell'OCFS dovrà, insieme al Commissario del DOCCS e qualsiasi altra agenzia statale, in merito ai servizi necessari, favorire la formazione di personale del DOCCS, rivedere le politiche e le procedure del DOCCS per questa fascia di giovani e fornire consulenza sui casi difficili. Il personale clinico dell'OCFS e i responsabili dei casi parteciperanno a teleconferenze, videoconferenze, visite in loco, sessioni formative comuni e consultazioni sui casi, per coadiuvare il DOCCS nella gestione di esigenze speciali dei giovani presenti in tale struttura o strutture. Infine, il DOCCS e l'OCFS stabiliranno un Memorandum d'intesa riguardo a tali servizi e programmi;
4. Il Commissario dell'OMH destinerà un organico a tale struttura con profili a tempo pieno, nella misura sufficiente a soddisfare i requisiti di una "struttura di livello uno", nell'accezione definita nella suddivisione 27 della sezione 2 della Legge sulle misure di correzione;
5. In base alla sezione 504 della Legge sulle misure di correzione, il Commissario del DOCCS ha facoltà di esaminare la richiesta proveniente da una struttura correzionale locale, riguardo all'accoglienza nella struttura in oggetto di qualsiasi giovane passato in giudicato con condanna alla reclusione per oltre 90 giorni.

INOLTRE, il presente Decreto entrerà in vigore immediatamente e resterà efficace fino a ulteriore comunicazione.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì ventidue dicembre
dell'anno duemilaquindici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore